

STATUTO

UN FIORE PER TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA OMBRONE
VECCHIO 103

Numero REA: PT - 183419

Codice fiscale: 01834330472

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.4738

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - **Denominazione.**

E' costituita una società cooperativa denominata:

"UN FIORE PER TUTTI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA".

Articolo 2) - **Sede sociale.**

La società ha sede nel Comune di Pistoia.

Essa potrà essere trasferita a qualsiasi indirizzo nell'ambito del medesimo comune con decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle conseguenti comunicazioni all'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire modificare o sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, unità locali comunque denominate.

Articolo 3) - **Domicilio dei soci.**

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) - **Durata.**

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2040.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) - **Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.**

Alla presente cooperativa si applicano:

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6) - **Clausole non lucrative.**

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-

mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 7) - **Definizione dello scopo e attività mutualistica.**

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art.1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381.

La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione

del lavoro dei soci medesimi.

Articolo 8) - Mutualità prevalente.

La cooperativa, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.111-septies disp. att. c.c.).

Articolo 9) - Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art.1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Articolo 10) - Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetti l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo delle attività agricole.

La cooperativa ha per oggetto sociale l'organizzazione di atti-

vità agricole per l'inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, pertanto intende operare nell'ambito delle attività previste dalla Legge 8.11.1991 n.381 art. 1 comma 1 lettera b.

La società intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività produttive, principalmente nel settore delle attività agricole, incluse le attività connesse e di prestazione di servizi inerenti, di cui all'art.2135 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, che dovranno essere in misura non inferiore al 30 dei lavoratori della cooperativa.

I lavoratori, persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art.4 della Legge 381/91.

In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o conto terzi:

- 1) aziende agricole in proprietà o affitto, ottenendone il godimento a qualsiasi titolo comodato, affitto, ed ottenere in concessione fondi rustici e terreni in genere, compresi anche quelli incolti o mal coltivati, per coltivarli sia a conduzione unita che a conduzione divisa tra i soci, sempre però con indirizzo culturale ed amministrativo determinato dalla cooperativa e con l'adozione di processi e delle altre colture più convenienti ai fini produttivi e sociali. Tali terreni potranno essere concessi ai singoli soci mediante contratti di affitto o vendita;
- 2) attività di conservazione e/o trasformazione di prodotti agricoli in proprio e/o acquistati;
- 3) lavorazioni agricole a favore di terzi con propri mezzi;
- 4) la progettazione, la messa in opera, la gestione e la manutenzione di opere a verde;
- 5) attività di progettazione e manutenzione di verde pubblico e privato;
- 6) progettazione e gestione di iniziative agrituristiche;
- 7) attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- 8) la raccolta e la coltivazione dei prodotti consegnati o conferiti dai soci diretti produttori, con l'istituzione di eventuali magazzini sociali, impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione prodotti;
- 9) la vendita in comune dei prodotti e la ripartizione di ricavo netto ai soci in rapporto alla specie, alla qualità ai quantitativi conferiti o consegnati da ciascun socio;
- 10) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i soci e comprendenti l'obbligo per essi di provvedere alla vendita dei loro prodotti per tramite della cooperativa;
- 11) la difesa dei prezzi dei prodotti agricoli da perseguire nell'interesse dei soci, anche mediante iniziative dirette all'assistenza tecnicoeconomico, sia nella fase di produzione

che in quella di commercializzazione;

12) l'assunzione e l'esecuzione in proprio di opere di trasformazione fondiaria, sia per conto sociale che per i singoli soci, quali strade, elettrodotti, pozzi, acquedotti, impianti di sollevamento e distribuzione dell'acqua, impianti di irrigazione e simili;

13) l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico agraria dei terreni dei soci mediante ricerca, provvista ed utilizzazione delle acque a scopo irriguo potabile;

14) la ripartizione e la distribuzione delle acque di uso collettivo per le terre condotte dai soci, ove occorra anche acquistarle con le relative opere o prenderle in concessione, curando ogni adempimento con enti pubblici o privati;

in conseguenza fissando canoni per ripartire le spese relative secondo le buone norme per il riparto e secondo le modalità previste per i consorzi irrigui;

15) l'acquisto, l'affitto e la gestione di trattori, mietitrebbia, automezzi, macchine agricole, attrezzi rurali ed in genere tutte le tecnologie atte a promuovere lo sviluppo tecnico dell'agricoltura e zootecnia per impiegarle nella propria azienda, nelle aziende dei soci e per conto terzi;

16) l'acquisto sulla base delle esigenze di mercato di prodotti agricoli da terzi per lo sfruttamento totale degli impianti ove e quando si ritenesse necessario per la mancanza di prodotto sociale;

17) l'acquisto e la fornitura di fertilizzanti, anticrittogamici, sementi, bestiame, mangimi ed in genere ogni altro materiale e scorte, sia per la necessità dell'azienda che per distribuirli ai soci che ne abbiano necessità;

18) la promozione ed il miglioramento produttivo della terra mediante il perfezionamento dei processi colturali, la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali, la costituzione e l'acquisto di locali da adibire a ricovero macchine e ad officine per la riparazione delle stesse, nonché di tutte le altre opere che potessero risultare utili per la prestazione dei servizi necessari ai soci ed a terzi;

19) la sperimentazione e la ricerca di varietà pregiate dei prodotti del suolo, lo studio organico degli aggiornamenti agrari più qualificati e delle tecniche di coltivazione più progredite nonché di tutto ciò che si renderà necessario per ottenere al minimo costo di gestione le varietà più richieste dai mercati di consumo;

20) la formazione e la coltivazione di eventuali vivai sociali, di piante, fiori ed ortaggi e la costruzione di serre allo scopo di potere consegnare ai singoli soci ed a terzi, per la messa a dimora, piantine selezionate esenti da virus e da altre malattie, nonché innestare con marze provenienti da piante madricontrollate dalla sperimentazione e inoltre, offrire ai soci ed a terzi i prodotti delle coltivazioni.

La società cooperativa potrà inoltre:

- 21) fare allevamenti di animali: ovini, bovini, equini, suini e da cortile, creando tutti gli impianti necessari a tale attività e mediante l'acquisto di animali giovani da destinare all'ingrasso e all'allevamento, e l'acquisto o l'affitto di terre da destinare a pascolo o boschi;
- 22) attività di consulenza, assistenza tecnica, operativa e promozionale in agricoltura, ai soci e a terzi;
- 23) attività di servizio a terzi per la raccolta di prodotti agricoli, coltivazione dei fondi, taglio dei boschi, rimboschimenti e forestazione, giardinaggio, allevamento con l'impiego di macchine ed attrezzature agricole;
- 24) il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale e edilizio per favorire lo sviluppo agrituristico e forestale: concorrere alla tutela e conservazione del paesaggio
Recuperare, valorizzare e diffondere le tradizioni culturali e le attività lavorative del mondo rurale;
- 25) promuovere la conoscenza e l'offerta dei prodotti tipici per favorire il rapporto tra città e campagna, fornire servizi agrituristiche, ricreativi, di trasporto, ristorativi e culturali;
- 26) studio, progettazione, attuazione e salvaguardia, tutela, cura, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo e forestale, sia privato che demaniale; realizzazione di lavori di recinzione, viali parafuoco, ripulitura, potatura, diradamento, rimboschimento ed imboschimento di terreni privati e demaniali;
- 27) aprire spacci per la vendita anche a terzi, di prodotti utili per l'agricoltura;
- 28) promuovere e gestire iniziative medicopsicopedagogico e sociale volte alla prevenzione degli handicap, del disadattamento psicosociale che impedisce il pieno sviluppo della persona umana, ed alla riabilitazione mediante idonei trattamenti specialistici atti a favorire e stimolare lo sviluppo ed il recupero sociale, psicointellettuale, motorio e relazionale per garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nelle strutture educative, scolastiche e sociali e nel mondo del lavoro;
- 29) promuovere e gestire servizi di tipo residenziale, o cosiddetto aperto, per persone prive di idonea sistemazione familiare o in particolari situazioni e difficoltà;
- 30) promuovere la formazione di operatori e di volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge la cooperativa. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà ancora:
stipulare convenzioni con enti locali, pubblici o privati;
stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, con comprovati motivi funzionali della società;
provvedere all'istruzione cooperativistica, e professionale anche mediante l'istituzione di corsi di aggiornamento, orientamento, addestramento, qualificazione, riqualificazione e perfe-

zionamento; compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali; aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe o comunque congruenti; compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare, necessari per il raggiungimento dei fini sociali; accettare lasciti e donazioni; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e non; aderire ad altri enti o organismi economici, morali, culturali ed assistenziali; aprire conti correnti; emettere cambiali; assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati, quietanze liberatorie in genere.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sociali sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti, la cooperativa potrà, infine, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 11) - **Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.**

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei

settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art.11 della legge n.381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), e c) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degen- ti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro- posta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'in- terno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la com- missione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, du- rante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Articolo 12) - Ammissione dei soci cooperatori.

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di cono- scere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti sogget- tivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ra- gioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammis- sione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dando- gliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il

versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro 10 giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di diniego di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 13) - **Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.**

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Articolo 14) - **Ristorni.**

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 15) - **Quote dei soci cooperatori.**

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Articolo 16) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.

La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'art.2470, comma 1 c.c.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori.

E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.

Il collegio arbitrale, ove accolga l'opposizione, ordina l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci, e condanna gli amministratori al risarcimento dei danni. E' comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art. 2545-sexiesdecies c.c. Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente li-

berate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 17) - **Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.**

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII

PRESTITI SOCIALI

Articolo 18) - **Prestiti sociali.**

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 19) - **Recesso del socio cooperatore.**

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

- a) - allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;
- b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento

dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 20) - **Esclusione del socio cooperatore.**

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

La valutazione in ordine a tale causa di esclusione è di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 21) - **Rimborso delle partecipazioni agli eredi o legatari.**

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 22) - **Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.**

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabili-

to nell'art. 2514 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI - SOCI SOVVENTORI

Articolo 23) - **Strumenti finanziari non partecipativi.**

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

Articolo 24) - **Soci Sovventori.**

La cooperativa può, con deliberazione dell'assemblea, costituire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisce una sezione del capitale sociale della cooperativa. In corrispondenza di tale frazione di capitale, la cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'assemblea, partecipazioni di sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

I soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente, sono ricompresi nella categoria dei soci finanziatori. Ai soci sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci finanziatori.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, nei limiti previsti nel presente statuto con riferimento ai possessori di strumenti finanziari partecipativi; intendendosi quindi, sul punto, la disposizione dell'art. 2526 c.c. prevalente rispetto all'art. 4, comma 2, della legge n. 31 gennaio 1992 n. 59. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 2538, comma 2, 2542 e 2543 del codice civile, e le conseguenti previsioni del presente statuto riferite ai soci finanziatori.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

A fronte dei conferimenti dei soci sovventori sono emesse partecipazioni.

Con riferimento ai diritti e privilegi patrimoniali spettanti ai soci sovventori, ed alla disciplina della circolazione delle relative partecipazioni, ed in genere per quanto non disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci finanziatori.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto per ogni 500,00 (cinquecento e zero centesimi) Euro di capitale sociale sottoscritto, con il massimo di cinque voti.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 25) – **Capitale sociale.**

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 26) – **Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.**

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 27) – **Riserve sociali.**

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva – qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto – una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Articolo 28) – **Esercizi sociali.**

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 29) – **Destinazione degli utili di esercizio.**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-*quinquies*, comma 2, c.c.

TITOLO XII

ASSEMBLEE

Articolo 30) – **Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.**

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari

del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 31) – Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 32) – Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze – relative alla struttura ed all'oggetto della società – lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 33) – Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 34) – Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della socie-

tà.

E' invece necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

TITOLO XIII

AMMINISTRATORI

Articolo 35) – **Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

I componenti l'organo amministrativo, restano in carica per il tempo fissato all'atto della loro nomina e sono rieleggibili; per la prima volta essi vengono nominati nell'atto costitutivo.

Articolo 36) – **Amministratori delegati.**

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art.2544, comma 1, c.c.).

Articolo 37) – **Presidente e vicepresidente.**

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente

costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 38) - **Compenso degli amministratori.**

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 39) - **Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.**

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 40) - **Poteri di amministrazione e competenze dei soci.**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;

- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 41) - **Poteri di rappresentanza.**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XIV

CONTROLLI

Articolo 42) - **Collegio sindacale e controllo contabile.**

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO XV

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 43) - **Clausola di Conciliazione e Clausola Compromissoria.**

In tutte le controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, è obbligatorio esperire, preliminarmente alla procedura di arbitrato di cui infra, il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Pistoia conformemente al disposto del d.lgs. 2003 n.5.

Nel caso in cui il tentativo non riesca, le medesime controversie saranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia.

Il collegio deciderà in via irrituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Pistoia vigente al momento del deposito della domanda di arbitrato e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

TITOLO XVI
NORME FINALI

Articolo 44) – **Scioglimento e liquidazione della società.**

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-*duodecies* e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art.2487 del codice civile.

Letto e sottoscritto

F.to: Martini Giuseppe, Martini Emanuele, Bruni Maura, **Fabrizio NENCIONI Notaio**

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale documento analogico ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 2 del D..Lgs. 82/2005.